

in *Archivi*, Anno IV (1937), pp 7-13

SULL'ARCHIVIO COME «UNIVERSITAS RERUM»

Non sempre e non a tutti appar chiara la distinzione fra archivio, biblioteca, museo; e il criterio che anche i dotti usano comunemente per differenziare questi istituti («Diamine! In biblioteca sono i libri, in archivio le carte!») è impreciso e fallace. Né qualche volta sfuggono alla confusione gli stessi specialisti, come quando si lasciano andare a comprendere fra i loro istituti gli «archivi fonografici», i «Kriegsarchive», i «Bild-und Filmarchive» e simili collezioni artificiali che nulla hanno di comune con essi, o, sia pure per bocca di un non archivista, invitano alla costituzione di un «archivio di pitture murarie».

E da credere che la confusione comune fra archivio e biblioteca nasca soprattutto a causa della reale somiglianza nella forma esterna (immense sfilate di scaffali colmi di volumi e di carte) e dall'analogia della funzione scientifica cui l'uno e l'altra adempiono, favorita forse anche dal fatto che, purtroppo, occorre talvolta andare in biblioteca per trovare il completamento di qualche serie d'archivio imperfetta. Ma queste analogie evidenti e indubbe nello stato presente dei due istituti scompaiono se ci facciamo ad esaminarli più attentamente nella loro genesi.

Non occorrono speciali cognizioni giuridiche per classificare archivi, biblioteche, musei e simili tra i *corpora plura soluta uni nomini subiecta*, secondo la definizione pomponiana, o *universitates ex distantibus*, come si usa anche chiamare con termine di scuola le universalità di cose: i singoli componenti del *corpus*, siano essi libri, documenti, quadri o altro, subordinano la loro individualità al vincolo di una destinazione comune, costituendo una unità collettiva riconosciuta dal diritto⁽¹⁾. Ma se andiamo oltre l'appartenenza comune alla categoria delle universalità, vediamo che le analogie si arrestano ed appaiono le differenze. Ci limiteremo, naturalmente, all'istituto che ci interessa, l'archivio, esaminandolo in confronto con la biblioteca, la quale, comprendendo, fra l'altro, anche il caso limite della collezione di autografi, presenta con esso le massime analogie.

I singoli componenti della universalità biblioteca, i libri, oltre ad avere ciascuno la sua origine in un autore, un editore, un libraio che, di regola, sono diversi, hanno altresì fine proprio, raggiungibile con mezzi propri: hanno, cioè, una loro autonomia originaria. Il fatto che in seguito la volontà del loro proprietario, sia esso lo Stato, un ente o un privato, associ tal; individualità singole in una unità maggiore col vincolo della destinazione comune, creando con esse un *corpus*, non è quindi un attributo essenziale della loro natura, ma una accidentalità che può verificarsi come non verificarsi. Possiamo osservare anche che la destinazione comune, da cui scaturisce il vincolo, nel caso della biblioteca è sempre la soddisfazione di una curiosità, intendendosi con ciò qualunque genere di studio, dalla più se. vera indagine scientifica all'onesto, se pur inconcludente, desiderio di vedere la scrittura di Napoleone I o del duca Valentino.

Ben diversamente stanno le cose per ciò che riguarda l'archivio. Qui i singoli componenti, le carte (sarebbe forse più esatto dire franciosamente *pezzi* per non far distinzioni tra documenti diplomatici, registri, carte di corredo, etc.) non solo provengono dal medesimo individuo, aggregato familiare o ente(o dai suoi organi, che torna lo stesso), ma poiché costituiscono niente altro che uno fra i mezzi usati dall'ente o individuo per raggiungere i propri scopi, portano in loro stessi fin dall'origine il vincolo della destinazione comune, sintetizzato nell'adempimento delle funzioni dell'ente o individuo medesimo: così, per esempio, le carte di una cancelleria signorile hanno tutte per scopo comune la conservazione del principato, i registri giudiziari di un Comune, l'amministrazione della giustizia, gli istrumenti notarili e parte della corrispondenza d'una famiglia, la conservazione del patrimonio, e così via. Ancor più stretta, poi, si manifesta l'unità se invece dei vari fascicoli o «pratiche», comprendenti in sé tutta la trattazione di un affare, assumiamo più correttamente come unità costitutive dell'universalità archivio i singoli documenti che, sciolti o rilegati, formano i fascicoli stessi, perché allora sarà ancor più evidente che una lettera (la quale, a differenza di una pagina o di un capitolo di un libro, ha indubbiamente la sua autonomia) è legata per natura alle precedenti e alle susseguenti, sia missive sia responsive; che un decreto d'esecuzione presuppone un ordine, il quale a sua volta troverà la sua giustificazione in un carteggio, che una sentenza non è concettualmente scindibile dalla citazione e dagli atti processuali, e via dicendo.

L'universalità così costituita potrà poi avere anche scopi scientifici (si pensi, per esempio, alla corrispondenza d'ufficio di un centro d'informazioni bibliografiche) ma di regola sarà indirizzata a fini più vari e indeterminati, se pur prevalentemente d'ordine giuridico o patrimoniale. Nell'archivio potremo dunque

riconoscere una universalità necessaria, con fini generali, mentre concepiremo la biblioteca, il museo, la pinacoteca come universalità volontarie costituite per fini scientifici.

Si supponga ora che la cessazione dell'ente che ha dato vita all'archivio o anche semplicemente il decorso del tempo facciano perdere alla totalità delle carte o a una parte di esse la loro funzione giuridica: ecco che a questa se ne sostituisce un'altra, quella scientifica (storica), la quale esisteva in potenza anche contemporaneamente alla prima (talvolta la coesistenza si protrae molto a lungo, come, per esempio, nel caso di un diploma d'investitura di diritti d'acque tuttora esistenti) ma non diviene evidente se non quando l'atto documentato dalla carta entra nel campo delle ricerche storiche. L'archivio acquista così evidentissime analogie con la biblioteca: ma può dirsi; che siano andate perdute per ciò la necessarietà del vincolo e la generalità dei fini che ne han caratterizzata la genesi?

In relazione con tali dissimiglianze genetiche sono, naturalmente, le differenze fra i due tipi di *corpus* per ciò che riguarda le individualità costitutive e il vincolo associativo, fra cui ora ci apparranno particolarmente evidenti le seguenti:

a) I pezzi d'archivio, a causa della loro provenienza, devono considerarsi autentici rispetto all'ente che ha costituito l'archivio stesso (prescindendo, naturalmente, da possibili falsi e dalle carte non provenienti dall'ente medesimo) mentre tale caratteristica non potrà riconoscersi nei volumi di una biblioteca⁽²⁾. I documenti autentici che vi si trovassero sarebbero indubbiamente fuori della loro sede, così come i libri scientifici che fossero in archivio.

b) Ai volumi di una biblioteca, anche se manoscritti o autografi (in quanto semplicemente tali), è connaturato il concetto di fungibilità, che ripugna invece del tutto al documento d'archivio. Le singole eccezioni che si possono incontrare nella pratica (*unicum* nei libri, doppio originale nei documenti) sono accidentali e non infirmano la regola perché non investono il concetto.

c) I libri sono cose commerciali, quindi capaci di valore venale, mentre i documenti sono *res extra commercium*, cui non può attribuirsi un prezzo. Non osta la constatazione di fatto dell'esistenza del commercio di documenti o d'interi archivi, perché anche in tali casi il valore venale non deriva dall'essenza documentaria delle carte, ma da accidentalità ad essa estranee, come, per esempio, miniature, firme autografe, curiosità del fatto documentato, ecc.

d) Nulla osta all'idea della divisibilità di una biblioteca, il cui frazionamento potrà diminuirne l'utilità pratica, ma non ne intaccherà l'essenza, mentre la divisione di un archivio, infrangendo il vincolo necessario, comporta la sua distruzione come tale e la sua trasformazione in collezione di manoscritti ed autografi.

Si è venuto, attraverso le precedenti considerazioni, precisando un concetto di archivio che potremo sintetizzare press'a poco in una definizione del genere della seguente: «Chiameremo archivio il complesso degli atti spediti e ricevuti da un ente o individuo per il conseguimento dei propri fini o per l'esercizio delle proprie funzioni», in cui si è a bella posta messa da parte l'espressione dell'esigenza dell'ordine nelle carte, che viene generalmente considerata come essenziale (e perciò introdotta nelle definizioni) perché, mentre da una parte è sottintesa nel vincolo necessario che unisce le scritture fin dall'origine, espresso con la frase «spedite e ricevute» etc., dall'altra non par concepibile escludere un archivio che si trovi in condizioni di occasionale disordine. Superfluo poi è sembrato accennare alla conservazione degli atti, perché essa condiziona in modo necessario la definizione (ove manchi, non si hanno né atti né archivi); inesatto aggiungere agli atti la qualifica di «ufficiali» perché non è necessario che un individuo o ente rivesta funzioni pubbliche per costituire un archivio, ma è sufficiente una funzione, anzi un'attività qualunque: quella dell'avvocato, quella del professionista, quella del commerciante, fin quella dei sodalizi ricreativi. Ne varierà certo in misura grandissima l'importanza, tanto da invadere in taluni casi la sfera del diritto pubblico e obbligare lo Stato a una funzione di vigilanza e di tutela, o da consigliarne in altri la distruzione per realizzare il prezzo della carta straccia, ma la natura di archivio rimarrà immutata.

Per un esame, anche sommarissimo, delle conseguenze che i concetti esposti hanno sul regolamento giuridico dell'universalità archivistica, è necessario distinguere fra archivi degli enti pubblici e archivi privati.

Fra i primi, il posto principalissimo è occupato da quelli dello Stato, i quali sono costituiti dalle carte degli uffici centrali e locali, così esistenti come esistiti, tanto dello Stato moderno come di quelli di cui esso sia il successore: in Italia, per esempio, di quelli anteriori all'unificazione, i quali a lor volta assorbirono le Signorie e i Comuni precedenti, perché fra l'uno e gli altri esiste continuità nell'esercizio dei medesimi poteri (salvo la variazione storica del loro contenuto), con la sola sostituzione del soggetto della sovranità. Pertanto, la qualità di «atti di Stato» che è rivestita dalla maggior parte delle carte contenute in questi archivi, in quanto esse siano state redatte, nelle forme volute, dall'autorità competente nell'esercizio della sua funzione, è indipendente dalla maggiore o minore antichità e dalla pertinenza allo Stato moderno o ai suoi antecessori, e si può attribuire, per esempio, così a una sentenza dei consoli milanesi del secolo XII come al *gentlemen's agreement* recentemente stipulato fra l'Italia e la Gran Bretagna. Tale qualità imprime ad esse un carattere che le differenzia da qualsivoglia altra scrittura, anche pubblica nel senso che le norme positive danno a quest'espressione, poiché mentre non è dubbio che loro proprietario sia lo Stato, è anche certo che sono destinate all'uso pubblico: sono quindi da annoverarsi fra i beni demaniali⁽³⁾, e tali infatti le dichiara esplicitamente l'art.76 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 sugli Archivi di Stato italiani. Ne consegue che, qualora alcune di esse si trovassero in possesso di enti diversi dallo Stato, questo può e deve rivendicarle; e ne consegue anche che gli archivi degli antichi Comuni e delle Signorie, limitatamente al tempo in cui questi enti esercitarono poteri sovrani, appartengono allo Stato anche se si trovino presentemente in possesso di enti diversi da esso, i quali non continuano che nel nome l'antico ente veramente autonomo⁽⁴⁾. E poiché l'uso pubblico ha per oggetto tanto gli atti nella loro individualità quanto tutto il *corpus* archivistico, l'azione di rivendica, o più esattamente di recupero, potrà essere intentata indifferentemente così per gli atti singoli come per gli interi archivi. Per identiche ragioni gli archivi dei Comuni e delle Province vanno elencati fra i beni di uso pubblico, ma la loro condizione giuridica sarà leggermente diversa a causa del diritto di tutela che compete allo Stato, che è da questo esercitato con le forme stabilite dalle norme positive⁽⁵⁾, e che inciderà altresì più o meno profondamente sugli archivi di tutti gli altri enti pubblici e i corpi morali.

Le cose mutano profondamente, invece, per quanto riguarda gli archivi privati, cioè quelli che si sono costituiti in seguito all'attività svolta da un individuo o da un ente che non riveste funzioni pubbliche o che, rivestendole, non agisca in virtù di esse. Questa distinzione, chiara e perspicua per l'epoca contemporanea, non lo è ugualmente per tempi in cui *fiscum* ed *aerarium* non avevano confini definiti (come nelle Signorie e nelle monarchie assolute) o le famiglie costituivano un elemento essenziale dell'amministrazione cittadina, ed esisteranno anche casi in cui non sarà possibile una discriminazione, come, per esempio, certe lettere di Cosimo il Vecchio o, rispettivamente, uno dei tanti atti con cui un membro di una famiglia viene surrogato a un altro nell'occupazione di un seggio permanente nel consiglio di una città. In casi simili, i due elementi pubblico e privato, si compenetrano in tal modo che se da un lato sarebbe iniquo che lo Stato o il Comune pretendessero far uso del diritto di recupero (che, d'altronde, sarebbe in contrasto anche col rispetto dovuto al vincolo unitario del *corpus*) d'altra parte non sarebbe in alcun modo possibile attribuire al proprietario delle carte quel diritto illimitato (*ius utendi et abutendi*) che, in fin dei conti, non è poi riconosciuto da alcuna legislazione ad alcuna forma di proprietà e non è ammesso nella sua interezza neanche dalla dottrina. Ciò pone un limite alla libera disponibilità del privato per quanto riguarda il suo archivio, nel senso che la distruzione di tali carte con carattere misto comporterebbe in teoria una sua responsabilità verso lo Stato o il Comune cui occorresse un giorno servirsi di esse.

Inoltre, il diritto del singolo può trovare un'ulteriore limitazione nella disponibilità del proprio archivio in una eventuale protezione che lo Stato accordi a quegli studi che beneficiano delle ricerche d'archivio. Certamente la soddisfazione della curiosità scientifica non costituisce un diritto subiettivo e nemmeno un interesse legittimo: quindi, ridotta alle proposizioni di interesse puro e semplice, non dovrebbe trovare protezione in uno Stato la cui funzione si esaurisse nella tutela del diritto; ma poiché ormai dappertutto, anche nelle legislazioni apparentemente più ligie ai principii del liberalismo i fini dello Stato tendono ad oltrepassare quelli limitati dalla dottrina del *Rechtsstaat*, espandendosi sempre più nel campo sociale, non si vede la ragione per cui in questo nuovo indirizzo giuridico non si potrebbero prendere in considerazione, oltre, per esempio, gli interessi superiori dell'economia, anche quelli della cultura nazionale, la cui tutela inciderebbe, in questo caso, i diritti del singolo in misura ridottissima e non certo comparabile all'entità dei corrispondenti benefici generali. La tutela potrebbe esplicarsi in base a tre - principii fondamentali:

a) riconoscimento dell'interesse sociale ;alla conservazione del patrimonio archivistico nazionale, che si attuerebbe vietando la distruzione anche parziale degli archivi privati riconosciuti meritevoli di studio e circondando con opportune cautele gli scarti che si credesse di poter permettere;

b) perpetuazione del vincolo unitario, che potrebbe effettuarsi da un lato sottraendo l'archivio *all'actio communi dividundo*, dall'altro vietando la divisione volontaria e l'alienazione delle singole carte, rimanendo lecita quella dell'intero *corpus*, purché si osservino determinate forme di pubblicità;

c) elevazione ad interesse legittimo dell'interesse puro e semplice degli studiosi a consultare carte di archivi privati, obbligando i loro possessori a non negarne lo studio se non per giustificati motivi.

Come tali principii teorici possano adeguatamente tradursi in norme positive, né ci riteniamo capaci né ci sembra il caso di suggerire, molto più perché ne ha recentemente trattato con dottrina, acume e competenza il prof. Levi su *l'Archivio Storico Italiano*, in un articolo che non abbiamo ritengo a confessare averci offerto lo spunto per il presente: a noi basterà aver tentato di precisare la natura giuridica dell'archivio attraverso le caratteristiche che lo distinguono dalle altre *universitates* di carattere analogo, di aver veduto come queste si riflettano già nelle norme di *ius conditum* che regolano gli archivi pubblici e di averne prospettata l'applicazione, *de iure condendo*, anche al futuro regolamento degli archivi privati.

⁽¹⁾ Così VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, Napoli 189-1913, II, :300 e SOKOLOWSKI, *Die -Philosophie im privatrecht* I Halle 1902, 385, ma anche ammettendo la dottrina dominante, ché nega l'autonomia delle *universitates facti*, le cose non mutano.

⁽²⁾ Occorre badare a non confondere questo concetto generale di autenticità col significato più limitato attribuito a tale espressione dalla legge positiva, che si riduce in fin dei conti a quello di autenticità nei confronti dello Stato.

⁽³⁾ Non vi osta in diritto italiano l'enumerazione dell'art. 427 C. C. che, per comune consenso della dottrina, deve ritenersi esemplificativa e non tassativa. Questa difficoltà non esiste, poi, in quelle legislazioni che, come la francese (art. 538 C. C.) hanno una definizione generale della demanialità.

⁽⁴⁾ Nello stabilire il momento in cui un Comune o una Signoria hanno cessato di esercitare poteri sovrani, occorrerà tener conto, più che della realtà storica, del criterio giuridico formale: così, p. e., l'autonomia di Bologna cessò di fatto con la conquista di Giulio II ma i rapporti tra la S Sede e la città continuarono ad essere regolati dai capitoli di Nicolò V, i quali non toglievano ai magistrati cittadini la sovranità, ma imponevano solo di dividerne l'esercizio, per quanto attinente ai poteri politici, con un Legato e non furono abrogati se non dalle conquiste napoleoniche e, nei riguardi del Pontefice dal trattato di Vienna, che costituiva un nuovo e diverso titolo di possesso, così che solo da allora poté non esser lasciata a Bologna come alle Legazioni e alle altre comunità dello Stato pontificio che l'autonomia locale statuita dal *motu proprio* di Pio VIII del 6 luglio 1816.

⁽⁵⁾ Vedi p. e. gli art. 73 e 74 del regolamento archivistico italiano citato e la legge francese 29 aprile 1924 sugli archivi dei Comuni, col relativo regolamento (art. 20). Devesi notare che queste norme limitano la vigilanza al solo elemento necessario dell'archivio (conservazione dei documenti) mentre dovrebbe essere preso in considerazione anche l'elemento contingente (comunicazione) che, se nel più dei casi si configura come un interesse legittimo del cittadino, può talvolta divenire un vero diritto subiettivo (p. e. per gli atti dello stato civile. art. 362 C C italiano, corrispondente all'art. 45 del francese) e costituisce in ogni modo la condizione assoluta per l'esplicazione della funzione culturale dell' archivio, nella quale non può non riconoscersi un superiore interesse nazionale da tutelare adeguatamente.